



Veneto

STATUTO
FEDERVITA VENETO ODV

ARTICOLO 1

Denominazione – Normativa di riferimento – Sede – Identità – Ambito territoriale – Durata

E' costituita l'associazione denominata "FEDERVITA VENETO ODV" Organizzazione di Volontariato, da qui in avanti indicata con "Associazione". L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile.

L'associazione ha sede legale in via Umberto Tiberio Barbarani, 6 - 35125 Padova e potrà istituire su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative nell'ambito del territorio regionale.

Il trasferimento della sede non comporta modifica del presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è formata da tutti gli enti che, nell'ambito della Regione Veneto, aderiscono al "Movimento per la Vita Italiano ODV - Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d'Italia" (Movimenti per la Vita, Centri di Aiuto alla Vita, Servizi di Aiuto alla Vita, Case d'Accoglienza, MoVit).

L'Associazione è apartitica e aconfessionale ed opera nel rispetto delle citate leggi e in conformità ai principi di carattere solidaristico e democratico.

L'Associazione assume le sue funzioni di Federazione dei Movimenti per la Vita, dei Centri e Servizi di aiuto alla Vita, delle Case di accoglienza, dei MoVit e delle altre associazioni operanti in Veneto aderenti al Movimento per la Vita Italiano ai cui obiettivi culturali, educativi ed assistenziali ad esse si ispirano.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

Finalità – Risorse (volontarie e retribuite) – Patrimonio

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3, per il perseguimento in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Confia Maria



Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui ai co. 5-7, art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi nonché proventi di eventuali altre attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle prevalentemente svolte di interesse generale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità statutarie.

Ai fini di cui al precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 3

Scopo - Attività

L'Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana a garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace.

L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi.

Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana e/o lesive dei diritti inviolabili dell'essere umano.

L'Associazione si propone, inoltre, di coordinare l'attività delle associazioni aderenti, assicurandone anche il collegamento con le analoghe Federazioni delle altre regioni italiane e con la Federazione Nazionale.

Empire World

Le attività che l'associazione si propone di svolgere, in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontari ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 sono:

- **lettera a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **lettera k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **lettera m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- **lettera n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- **lettera q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- **lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- **lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **lettera z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- ✓ difesa e promozione del diritto alla vita e del valore intangibile della persona dal concepimento fino alla morte naturale, negando che alcuno, singolo o collettività, abbia il potere di disporne in qualunque fase del suo sviluppo;
- ✓ affermazione dei diritti di ogni uomo al naturale concepimento, alla propria identità, ad un patrimonio genetico non manipolato e a non essere oggetto di sperimentazioni lesive dei suoi diritti inviolabili;
- ✓ difesa e promozione del diritto alla procreazione responsabile attraverso una regolazione della fertilità rispettosa del diritto alla vita,

Carlo M. M.

all'integrità e alla dignità della persona umana, contrastando ogni forma di controllo demografico che ne sia lesiva;

- ✓ promozione e sostegno delle iniziative dirette all'effettivo aiuto delle maternità difficili;
- ✓ promozione e tutela del diritto di ogni essere umano alla crescita nell'ambiente naturale di una famiglia, fondata sul matrimonio ai sensi dell'art. 29 della Costituzione;
- ✓ sensibilizzazione e formazione al valore della vita nella scuola e negli altri enti educativi;
- ✓ elaborazione di dati e ricerche, raccolta di documentazione scientifica e di attualità, per avviare e consentire lo studio di concrete soluzioni, a livello pubblico e privato, per il superamento delle cause che inducono all'aborto e a pratiche eutanasiche;
- ✓ organizzazione di corsi e incontri formativi e di aggiornamento per gli operatori degli organismi membri della Federazione, nonché manifestazioni, dibattiti, incontri informativi e divulgativi in genere;
- ✓ realizzazione di pubblicazioni, audiovisivi, stampati e ogni altro strumento educativo e culturale atto a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi che contraddistinguono l'attività del Movimento per la Vita Italiano.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità e obiettivi, si propone di operare - a titolo esemplificativo e non esaustivo - attraverso i seguenti specifici interventi:

- promozione e gestione di tutte le iniziative che, a livello legislativo, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita nascente e a rimuovere gli ostacoli della sua crescita, tra i quali in primo luogo è da considerarsi ogni pratica e legislazione abortista;
- promozione e gestione di tutte le iniziative che, a livello legislativo, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, siano idonee a promuovere la tutela della vita affetta da disabilità e malattia, escludendo ogni pratica e legislazione eutanastica;
- organizzazione, a livello regionale, di mostre, convegni, concorsi e di ogni altra pubblica iniziativa, compreso l'uso di qualunque mezzo di divulgazione, volta a favorire l'affermazione di una cultura di vita e di solidarietà concreta;
- elaborazione e proposta, di concerto con gli organi della Federazione Nazionale, di interventi legislativi ed amministrativi che rientrano nella competenza delle istituzioni regionali;
- promozione e sostegno delle iniziative riguardanti in particolare la Regione Veneto;
- aiuto concreto alle attività dei Movimenti per la Vita, dei Centri e dei Servizi di aiuto alla Vita, delle Case di Accoglienza e dei MoVit della Regione.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Confia il tuo

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017 - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

ARTICOLO 4

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano

L'Associazione riconosce e demanda al Movimento per la Vita Italiano - MpVI la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della sua identità federativa comune.

Al Movimento per la Vita Italiano - MpVI, pertanto, compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

L'Associazione persegue i fini e svolge le attività indicate nell'art. 3, rispettando le linee generali indicate dalla Federazione Nazionale.

L'Associazione si impegna inoltre a:

- x collaborare con la Federazione Nazionale nell'attuazione degli scopi da questa perseguiti;
- x elaborare modalità di coordinamento, sia tra i membri della Federazione, nel rispetto della loro autonomia gestionale ed organizzativa, sia con altri organismi aventi finalità simili collegate;
- x agevolare la circolazione di dati e notizie sulle iniziative locali;
- x promuovere scambi di esperienze sugli interventi effettuati in attuazione degli scopi di cui sopra.

ARTICOLO 5

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati i Movimenti per la Vita, i Centri e i Servizi di aiuto alla Vita, le Case di Accoglienza, i Movit, le associazioni e gli altri enti che, già aderenti al Movimento per la Vita Italiano ed operanti nell'ambito della Regione Veneto, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

L'associato che sia un'organizzazione di volontariato e/o un ente del terzo settore e/o senza scopo di lucro sarà rappresentato dal legale rappresentante e avrà diritto ad un solo voto.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli

Carlo Maria

interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Nel caso in cui in una medesima località esistano separate strutture tra quelle indicate dall' art. 1 , comma 5, l'adesione all'Associazione implica l'impegno di realizzare uno stretto collegamento operativo tra di loro.

Qualora nel territorio di un medesimo comune siano costituite più associazioni, il compito di coordinamento unitario delle attività a livello comunale può essere affidato a persona scelta dalle associazioni operanti a livello provinciale, o, in mancanza, dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 6

Obblighi e diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, rappresentate dal legale rappresentante o da un suo delegato, e hanno diritto ad un singolo voto;
- eleggere gli organi associativi e di eleggere i propri associati negli stessi; essere informati sulle attività dell' Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare tutti i libri associativi, secondo le regole stabilite al successivo art. 15.

Gli associati sono tenuti:

- ◆ ad osservare il presente Statuto;
- ◆ a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ◆ a promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana dal concepimento alla morte naturale;
- ◆ a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall' Assemblea;
- ◆ ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio. anche solo morale, all'Associazione.

ARTICOLO 7

Scioglimento del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per estinzione dell'ente, recesso, decadenza automatica o esclusione.

Il recesso può avvenire in qualunque momento.

Carlo Mond

La comunicazione della volontà di recedere va fatta per iscritto al Presidente e ha effetto immediato se l'associato recedente non ha obblighi in corso con l'Associazione.

La cessazione del vincolo federativo con il MPV Italiano o il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale (salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità), comporterà la decadenza automatica dell'associato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessata, quando una associazione aderente contravviene agli ideali, alle azioni previste e agli obblighi stabiliti dal presente Statuto.

Avverso la delibera di esclusione, entro 20 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, l'Associazione esclusa potrà presentare proprie controdeduzioni all'Assemblea che deciderà a maggioranza assoluta nella prima seduta utile.

I diritti di partecipazione all' Associazione non sono trasferibili.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Contro la decisione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri del MPV Italiano, che, in caso di giudizio favorevole alla ricorrente, ne riferisce al Consiglio Direttivo ai fini di un nuovo esame.

ARTICOLO 8

Coordinatore provinciale

Il Coordinatore provinciale ha il compito di coordinare in sede provinciale le determinazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo della Federazione, nonché di coordinare in sede provinciale la programmazione e l'attuazione di autonome iniziative.

Il coordinatore provinciale è eletto dai presidenti dei CAV — MPV di ciascuna provincia.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, senza diritto di voto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 9

Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
3. il Presidente;
4. l'Organo di controllo, ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Carlo Manno

Tutte le cariche hanno durata triennale e le persone che le ricoprono sono rieleggibili per 3 mandati.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 10

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Presidenti (o da loro delegati) di tutte le associazioni aderenti.

Deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

E' ammesso lo svolgimento, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- c) agli intervenuti, di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento audio/video con uno o più di partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente: saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- i. in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- ii. in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega del presidente solo se affidata ad un membro della propria associazione o

Confid. Milano

a un presidente di un'altra associazione aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

Le delibere sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare, per:

- a) approvare annualmente le linee generali dell'azione associativa e la relazione sull'operato del Consiglio direttivo;
- b) approvare il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- c) approvare eventuali Regolamenti interni;
- d) eleggere il Presidente;
- e) eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo e gli eventuali membri dell'Organo di controllo, secondo le modalità indicate in apposito Regolamento elettorale;
- f) stabilire l'importo della quota associativa e degli eventuali contributi associativi;
- g) ratificare la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- h) provvedere sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti in proprio o in delega:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati,
- e in seconda convocazione, con la presenza in proprio o in delega di almeno la metà più uno degli associati.

Per lo scioglimento della Federazione occorre una deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti in proprio o in delega:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti,
- e in seconda convocazione, con la presenza in proprio o in delega, di almeno i due terzi degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Enrica Mondini

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo.

ARTICOLO 11

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è composto dal Presidente e dai membri eletti dall'Assemblea nel numero complessivo da 5 a 11 deciso dall'Assemblea che li elegge. Tutti gli amministratori sono indicati, tra i propri associati dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per 3 mandati.

All'interno del Consiglio vengono nominati:

- il Vicepresidente,
- il Segretario,
- il Tesoriere
- ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici.

Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati anche non consecutivi.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega.

Alle riunioni del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile regionale giovani, nel caso in cui non sia già un componente del Consiglio stesso.

Il Presidente può inoltre invitare alle riunioni del Consiglio, senza che abbiano diritto di voto, i responsabili di altri uffici o servizi ed esperti estranei al Consiglio stesso.

Delle riunioni è fatta sintetica verbalizzazione da conservare agli atti.

La convocazione può essere fatta per e-mail, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della riunione.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni che non derivino da norme di Legge o dal presente Statuto o da espressa deliberazione dell'Assemblea. Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in particolare, tra gli altri compiti:

- ✓ definisce le linee generali d'azione dell'Associazione;
- ✓ predispone il bilancio annuale di previsione, il bilancio di esercizio da presentare all'approvazione dell'Assemblea e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

Confia Maria

- ✓ cura la tenuta del registro dei volontari (art. 17 D. Lgs. n. 117/2017) nonché delle scritture contabili e dei libri associativi, previsti in rapporto alle caratteristiche quantitativo-dimensionali dell'Associazione (v. artt. 13-14-15 e 87 D. Lgs. n. 117/2017), e provvede agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;
- ✓ determina il programma di lavoro e la sua attuazione in base alle linee d'indirizzo fissate dall'Assemblea;
- ✓ esprime un parere sulla domanda di ammissione al MpV Nazionale di nuovi enti che operano nella regione e, nel caso in cui tale domanda sia accolta, ammette i nuovi enti fra i propri associati;
- ✓ delibera sulla domanda di ammissione di nuovi aderenti;
- ✓ delibera sull'apertura di uffici e sedi operative locali dell'Associazione vigilando sul loro andamento;
- ✓ ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- ✓ delibera la concessione del patrocinio e del logo dell'Associazione per eventi ed attività locali organizzate dagli associati;
- ✓ chiede l'intervento del Collegio dei Probiviri del MPV Italiano per l'esame delle questioni relative a comportamenti censurabili in rapporto alle attività di interesse generale e agli scopi di organi associativi ovvero di singole persone appartenenti agli stessi organi;
- ✓ compie tutte le attività necessarie e utili per il raggiungimento delle finalità nella gestione patrimoniale che non siano di competenza di altri organi.

In caso di dimissioni, esclusione o morte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti.

La sostituzione va ratificata nell'Assemblea ordinaria.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea procede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio direttivo, di concerto con la Federazione Nazionale, può deliberare l'adesione, anche con vincolo federativo, dell'Associazione a quelle organizzazioni interregionali o nazionali che perseguono le stesse finalità, ovvero si fa promotore della loro costituzione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 12

Presidente - Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Carlo Piana

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente eletto dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di Presidente e quello di Vicepresidente sono incompatibili con incarichi di tipo partitico.

ARTICOLO 13

Segretario - Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti.

ARTICOLO 14

Organo di controllo

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente. Se, ed in quanto eletto, ed al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo esercita la Revisione legale dei conti dovendo a tal fine essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 15

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Carlo Maria

ARTICOLO 16

Libri e registri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri e registri:

1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione al Consiglio direttivo con congruo preavviso da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi. I libri sono messi a disposizione entro 30 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 17

Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017, al Movimento per la Vita Italiano o ad altro Ente del terzo Settore designato dall'Assemblea, che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, fatta salva destinazione imposta dalla Legge, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 18

Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni e al Codice Civile.



FEDERVITA VENETO ODV
stradella dei Cappuccini, 13 - 36100 Vicenza (VI)

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA n° 3/2024

Nella data del 6 ottobre 2024, alle ore 9:00 presso L'ISTITUTO SCALABRINI Viale Scalabrini 3 - Bassano del Grappa (Vicenza) si è riunita

l'assemblea straordinaria

dell'associazione *FEDERVITA VENETO ODV* in seconda convocazione, come previsto e regolamentato dallo statuto all'art.10, come da convocazione inviata agli associati il 16 settembre 2024, per discutere e deliberare sui seguenti:

1. **ODG. n. 1.** Modifica dello statuto di Federvita Veneto Odv. Rif. D.Lgs. N. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.
2. **ODG. n. 2.** Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Egidio Ponchio che propone come segretaria verbalizzante la Sig.ra Cengia Maria, che accetta.

Sono presenti n. 37 associati su n.59 iscritti a libro soci (di cui con diritto di voto n. 57 in regola col pagamento della quota associativa) di cui n. 24 in proprio e n. 13 per delega.

Il Presidente rileva che l'assemblea straordinaria è regolarmente convocata e costituita: il numero delle persone presenti in proprio e presenti per delega corrisponde a quello richiesto dallo statuto art. 10 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno. Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) ODG. n. 1. Modifica ed adeguamento dello Statuto di Federvita Veneto Odv. Rif. D.Lgs. N. 117 del 03/07/2017 e s.m.i.

Prende la parola il Presidente che illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello Statuto.

- a) deliberare lo *spostamento della sede da Stradella dei Cappuccini, 13 - 36100 Vicenza (VI) a 35125 Padova,, via Umberto Tiberio Barbarani, 6:* art. 1 dello statuto vigente,
- b) deliberare la modifica dell'art.1 al punto che definisce che il cambio di sede non sia motivo di delibera assembleare, ma che il trasferimento della sede non comporti modifica dello Statuto, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Presidente illustra a tal proposito, quanto già sia oneroso ed impegnativo il cambio sede e che tale modifica allevierebbe da molti obblighi ed impegni. Spiega inoltre che, con riferimento al chiarimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il Forum, le Regioni e CSVNET, è stato specificato che tale autonomia

C.F. 90032840275 Tel. 347.749.6077 federvita.veneto@gmail.com
per urgenze 24 ORE SU 24 - Chat online: www.sosvita.it
Numero Verde SOS Vita 800813000 -

14

decisionale, per essere operativa, deve essere prevista e chiaramente espressa nello Statuto dell'associazione stessa. A tale scopo il Presidente chiede la delibera dell'assemblea affinché tale clausola sia prevista e chiaramente espressa *"Il trasferimento della sede non comporta modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti"*.

- c) Il Presidente illustra poi come nel precedente Statuto siano presenti solamente n. 3 ambiti operativi, con riferimento all'art. 5 del Dlgs 117/2017 e sm. Propone *d'inserire quindi anche altri ambiti, chiaramente indicati nella bozza che i votanti in assemblea hanno avuto per verificare*.

Al termine della presentazione il Presidente propone lo spostamento della sede a Padova, di modificare lo statuto così come approvato dal Direttivo e chiede quindi l'approvazione del nuovo Statuto la cui copia è già a mani dei votanti.

Il Presidente chiede dispensa dalla lettura poiché tutti i partecipanti ne avevano ricevuto precedentemente copia.

L'assemblea prende atto nuovamente, per comodità, delle variazioni in proposta, come da suggerimento di uno dei partecipanti.

Il Presidente illustra e fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce i relativi aspetti inerenti alla modifica statutaria.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del l'ODG n. 1 con le tre modifiche illustrate:

L'assemblea approva all'unanimità.

Si conferisce quindi incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di dare comunicazione agli Uffici Runtts delle modifiche statutarie depositando il nuovo atto nei tempi previsti e facendone inoltre comunicazione a tutti gli enti interessati.

Il Presidente chiede all'Assemblea autorizzazione che, qualora RUNTS o un eventuale organo di controllo chiedessero di apportare allo Statuto qui approvato variazioni per adeguarsi appunto alle normative RUNTS, egli possa procedere, senza chiedere preventiva decisione assembleare o consigliare impegnandosi a convocare obbligatoriamente, appena possibile, l'assemblea straordinaria per la verifica e la ratifica.

Su quest'ultima richiesta di snellimento e comodità operativa l'assemblea chiede chiarimenti. Segue un dibattito interessante tra vari membri.

La richiesta è messa a votazione.

L'assemblea approva a maggioranza:

- Favorevoli 31
- Contrari 1
- Astenuti 5

ODG. n. 2. Varie ed eventuali.

Prende la parola Il Presidente che segnala le recentissime dimissioni per impegni personali, impegni in altri ambiti operativi nel nostro stesso movimento e per impegni di lavoro, di Myriam Romano, assente oggi per motivi di famiglia.

Il Direttivo con propria delibera, ai sensi dell'art. 11 dello statuto vigente, aveva già cooptato la sig.ra Maria Cengia che ha accettato.

Ai sensi dell'art. 11 il Presidente chiede all'assemblea la ratifica della cooptazione del nuovo consigliere, deliberata dal direttivo, essendo la sig.ra la prima dei non eletti nell'assemblea del 7 aprile 2024.

L'assemblea approva all'unanimità.

Prende ancora la parola il Presidente per informare della richiesta inoltrata dalla Presidente della provincia di Belluno, oggi assente per motivi famigliari, invitando una delegata della stessa a leggere la sua proposta:

"Considerata la diversità e la peculiarità dei territori e dell'ambiente sociale del Veneto, riteniamo necessario che tutte le provincie venete possano contare, per espressa indicazione nello Statuto dell'associazione Federvita Veneto, di un proprio rappresentante con diritto di voto nel Direttivo.

A tal fine proponiamo la modifica dell'art. 11 dello Statuto aggiungendo alla fine del primo periodo: " ... in modo tale da garantire la rappresentanza di almeno un membro per ciascuna provincia veneta ..."

Il Presidente, prendendo atto di questa richiesta, risponde che sarà un percorso che verrà iniziato e valutato immediatamente dal Direttivo e successivamente presentato a questa assemblea con i tempi ed i modi adeguati per una decisione opportuna. Segue un breve dibattito assembleare.

Al termine della discussione il Presidente dichiara concluso l'esame degli ordini del giorno. Dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo, non intervenendo nessuno e null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10:15 dello stesso giorno,

Sottoscrivono il presente verbale la Segretaria verbalizzante e il Presidente e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee dell'Odv.

Segretaria



Presidente





DIREZIONE PROVINCIALE DI: PADOVA

UFFICIO TERRITORIALE DI: PADOVA

Registrazione di Atto Privato

Il 21/10/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T52, serie 3, numero 3902

data di stipula: 06/10/2024

ident.vo telematico: T5224L003902000QH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: PNCGDE48P01C812H

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90032840275				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

**REGISTRAZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6.10.2024: FEDERVITA VENETO
ODV**

L'atto in questione è stato registrato con il numero 3902 serie 3 anno 2024.

Cordiali saluti

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a final vertical stroke.